



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2227

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, articoli 20, 21, 22, 25. Criteri generali in materia di gestione e di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il giorno **19 Dicembre 2017** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che:

- a) l'articolo 3 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, concernente "Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse" (di seguito, per brevità, indicata come "Legge provinciale sulla ricerca") individua fra i suoi principi fondamentali «la valorizzazione economica dei risultati della ricerca, anche a vantaggio del personale che ha contribuito al loro raggiungimento» (lett. k), la «incentivazione all'innovazione del sistema delle imprese locali, quale strumento principale per accrescerne la competitività» (lett. m), nonché «la promozione di iniziative di carattere imprenditoriale basate sulla creazione di nuova conoscenza e sul suo sfruttamento»;
- b) le fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach, parte attiva del sistema provinciale della ricerca riordinato a seguito della Legge provinciale sulla ricerca, sono inquadrate dall'Allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 quali enti strumentali della Provincia;
- c) l'articolo 20, comma 1 *ter*, della Legge provinciale sulla ricerca, come modificato dall'articolo 40 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, stabilisce che «I risultati finanziati con accordo di programma, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili e le relative possibilità di utilizzazione anche economica, appartengono alle fondazioni, che si assumono la responsabilità della corretta applicazione delle norme nella gestione, valorizzazione e alienazione dei diritti di proprietà intellettuale».

Rispetto alla disciplina previgente, il legislatore provinciale ha voluto così riportare in seno alle fondazioni la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale in quanto si è ritenuto che le medesime siano i soggetti maggiormente in grado di valutare e cogliere, almeno nella fase iniziale, le migliori opportunità di sviluppo e valorizzazione dei risultati scaturiti dal proprio lavoro di ricerca. Inoltre, in tal modo la gestione dei risultati di ricerca da parte delle fondazioni è resa più agevole nei casi in cui altri enti vantino sugli stessi risultati diritti di contitolarità ovvero nei casi in cui l'attività che ha generato tali risultati sia co-finanziata da progetti europei;

Il medesimo articolo 20, comma 1 *ter* stabilisce altresì quanto segue: "L'accordo di programma prevede che le fondazioni utilizzino i predetti risultati secondo i criteri previsti dall'articolo 25, comma 1, e che per la valorizzazione di questi risultati le fondazioni si avvalgano di Trentino Sviluppo s.p.a., nei limiti e secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. L'accordo di programma prevede inoltre che i diritti di proprietà intellettuale non appartenenti esclusivamente alle fondazioni vengano utilizzati secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.";

- d) l'articolo 22, comma 4, della Legge provinciale sulla ricerca stabilisce che i risultati derivanti da progetti di ricerca finalizzati a sostenere l'innovazione e lo sviluppo sociale, culturale, scientifico, tecnologico e imprenditoriale della società trentina, finanziati dalla Provincia con bandi, ivi compresi i relativi brevetti e diritti di proprietà intellettuale conseguibili, nonché le relative possibilità di utilizzazione anche economica, appartengono alla Provincia;
- e) l'articolo 25, comma 1, della Legge provinciale sulla ricerca stabilisce che la Provincia può affidare a Trentino Sviluppo s.p.a. il compito di amministrare i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale acquisiti in proprietà dalla Provincia «ai fini della promozione di iniziative economiche da realizzare sul territorio provinciale. Se tale utilizzazione non è possibile i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale possono essere alienati anche per impieghi esterni al territorio provinciale. I brevetti e diritti di proprietà intellettuale sono venduti comunque a prezzo di mercato»;
- f) ai fini di cui al punto precedente, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1877 di data 8 settembre 2006, ha costituito il Fondo per la gestione dei Brevetti, conferendo in applicazione di quanto previsto dalla legge il compito di amministrarlo a Trentino Sviluppo s.p.a., nell'ambito

della convenzione prevista dagli articoli 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, e sulla base degli ulteriori indirizzi fissati con la medesima deliberazione;

- g) l'articolo 37 *bis* legge provinciale 29 luglio 1990, n. 23, concernente “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”, come introdotto dalla legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, stabilisce che «Per valorizzare i brevetti di proprietà della Provincia e dei propri enti funzionali, con deliberazione della Giunta provinciale sono definite modalità e criteri per l’alienazione dei brevetti; tali criteri e modalità assicurano che l’alienazione del brevetto avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione»;
- h) l’introduzione di una disciplina differenziata in materia di atti di disposizione dei brevetti, come prevista dall’articolo 37 *bis* richiamato al punto precedente, viene giustificata dalla relazione illustrativa alla legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 «in considerazione della particolare natura dei beni oggetto di alienazione che rende opportuna, ai fini di raggiungere l’obiettivo della massima valorizzazione degli stessi, la definizione di discipline peculiari, pur nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione»;
- i) in attuazione dell’articolo 37 *bis* sopra citato, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1876 di data 8 settembre 2006, ha definito le modalità e i criteri relativi agli atti di disposizione (cessioni e licenze d’uso) dei brevetti di proprietà della Provincia e dei suoi enti funzionali, ad eccezione di quelli confluiti nel fondo previsto all’articolo 25 della legge provinciale 2 agosto 2005, n.14, dando pieno atto della peculiare natura dei beni immateriali in questione, e tuttavia evidenziando che «In una prima fase di attuazione del disposto normativo sopra citato» il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione potesse essere pienamente assicurato «attraverso l’applicazione delle norme che regolano l’alienazione degli immobili provinciali, ed in particolare dell’articolo 35 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che prevede l’asta pubblica o in alternativa, nelle ipotesi tassativamente indicate dalle legge, la trattativa privata»;
- j) con deliberazione n. 3107 del 30 dicembre 2010, la Giunta provinciale ha definito i criteri generali in materia di gestione e di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, distinti a seconda degli strumenti di intervento previsti dalla Legge provinciale della ricerca, regolando tuttora – in combinato disposto con la deliberazione di cui al punto precedente – i criteri e le modalità di valorizzazione dei risultati della ricerca e dei relativi diritti di proprietà intellettuale di titolarità delle fondazioni, anche attraverso l’avvalimento da parte delle medesime del *player* territoriale rappresentato da Trentino Sviluppo s.p.a.;
- k) considerando terminata la prima fase di attuazione del disposto normativo sopra citato, è intenzione della Giunta provinciale aggiornare, modificare e integrare la disciplina in tema di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca di titolarità della Provincia ovvero delle fondazioni, alla luce di una maggiore e più efficace considerazione della peculiare natura dei beni immateriali oggetto di protezione e valorizzazione nonché del rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato;
- l) inoltre, con deliberazione n. 793 del 14 maggio 2015, la Giunta provinciale ha promosso la costituzione della società Hub Innovazione Trentino S.c.a.r.l. tra l’Università degli Studi di Trento, la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund Mach e Trentino Sviluppo S.p.A., avvenuta in data 7 settembre 2015, con lo scopo specifico di “promuovere e valorizzare i risultati della ricerca e l’innovazione del sistema Trentino al fine di favorire lo sviluppo dell’economia locale”;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il d. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale);
- vista la legge provinciale 2 agosto 2005 n. 14 e in particolare gli articoli 25, 20, 21, 22;

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri generali in materia di gestione e di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca di titolarità della Provincia autonoma di Trento, delle fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach di cui all'Allegato A);
- 2) di stabilire che i criteri di cui al punto precedente rappresentano il regolamento minimo di riferimento in relazione alle attività di gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca per Trentino Sviluppo s.p.a. e per le Fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach, i quali dovranno adeguare a tal proposito i propri regolamenti interni in materia. Tali criteri valgono anche nel caso in cui tali attività siano gestite da Hub Innovazione Trentino S.c.a.r.l. o siano affidate con apposito appalto di servizi a soggetti professionali esterni;
- 3) di stabilire che l'obbligo di rispettare i criteri sopra richiamati sarà riportato, rispettivamente: per Trentino Sviluppo s.p.a., nelle convenzioni con la Provincia autonoma di Trento, concernenti la gestione dei Diritti di proprietà intellettuale affidati in gestione e/o la gestione del Fondo brevetti; per le fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach, negli Accordi di programma stipulati con la Provincia autonoma di Trento;
- 4) di stabilire che Trentino Sviluppo s.p.a. e le fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach si devono adoperare al fine della uniformazione, per quanto compatibile, della propria regolamentazione in tema di proprietà intellettuale e iniziative spin-off, anche con riferimento alla modulistica adottata (avvisi pubblici, rapporti di invenzione, rapporti spin-off, modelli di contratti di trasferimento di tecnologie, ecc.) per lo svolgimento delle relative attività connesse alla gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca;
- 5) di disporre che la presente delibera annulla e sostituisce, rispettivamente, le modalità ed i criteri per l'alienazione dei brevetti di proprietà della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1876 di data 8 settembre 2006, nonché i criteri generali in materia di gestione e di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale disposti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3107 del 30 dicembre 2010;
- 6) di dare atto che l'Università degli Studi di Trento, relativamente ai propri diritti di proprietà intellettuale sui risultati dalla stessa conseguiti, anche se realizzati tramite attività finanziata dalla Provincia Autonoma di Trento ad esclusione dello strumento dei bandi di cui all'articolo 22 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 e salvo diversa pattuizione, opera secondo proprio regolamento;
- 7) di disporre un monitoraggio di quanto disposto con il presente provvedimento a distanza di due anni dall'adozione del medesimo.

Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A) Criteri generali

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

ALLEGATO A)

Criteri generali in materia di gestione e di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca di titolarità della Provincia autonoma di Trento, delle fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach.

1. Definizioni.

Ai sensi del presente allegato, i seguenti termini assumono il significato per ciascuno di essi indicato, a prescindere dall'utilizzo al singolare o al plurale:

- a) "Criteri": le disposizioni di cui al presente allegato A);
- b) "Diritti di proprietà intellettuale": i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale sui Risultati della ricerca;
- c) "Fondazioni": la fondazione Bruno Kessler e la fondazione Edmund Mach;
- d) "Fondo brevetti": il Fondo per la gestione dei Brevetti, costituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1877 di data 8 settembre 2006 ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14;
- e) "Provincia": la Provincia autonoma di Trento;
- f) "Trentino Sviluppo": la società per azioni Trentino Sviluppo s.p.a..
- g) "HIT": la società consortile a responsabilità limitata HUB Innovazione Trentino s.c.a.r.l.;
- h) "Legge provinciale sulla ricerca": la legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 "Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse";
- i) "Ricerca collaborativa": la ricerca svolta in assenza di rapporti di committenza, ma condotta in collaborazione tra almeno due parti e finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, ovvero al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono rischi e risultati, nonché nella quale una o più parti possono farsi interamente carico dei costi del progetto, sollevando le altre parti dai relativi rischi finanziari;
- j) "Ricerca commissionata": la ricerca finanziata in misura integrale da un soggetto, pubblico o privato, interessato al raggiungimento di un particolare obiettivo ovvero alla risoluzione di un problema;
- k) "Risultati della ricerca": le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, le banche dati, i programmi per elaboratore ed il know-how che derivino dalle attività di ricerca e che siano suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale;

2. Oggetto e ambito di applicazione.

I Criteri concernono le fasi di gestione e valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca della Provincia e delle Fondazioni,

3. Principi di riferimento.

I Criteri sono informati ai seguenti principi di riferimento:

- a) la massimizzazione dell'impatto dei risultati della ricerca in ambito economico e sociale,

attraverso le complementari attività di trasferimento della conoscenza generata, funzionali all'applicazione di tale conoscenza per lo sviluppo del territorio provinciale e del Paese;

- b) il contemperamento tra i compiti di valorizzazione dei risultati della ricerca e quelli di divulgazione scientifica e trasferimento tecnologico;
- c) l'economicità, la trasparenza e la non discriminazione, a mente delle quali viene declinata l'attività negoziale sottesa alla generazione, gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca;
- d) il contemperamento tra la trasparenza nella gestione della proprietà intellettuale generata e le esigenze di tutela della riservatezza dei risultati ottenuti;
- e) a parità di condizioni, la preferenza verso soluzioni di valorizzazione finalizzate alla promozione di iniziative economiche da realizzare con insediamenti sul territorio provinciale;
- f) la valorizzazione delle risorse umane, anche con riferimento alla premialità per attività inventiva e alla promozione di iniziative di carattere imprenditoriale basate sulla creazione e valorizzazione di nuove conoscenze e tecnologie;
- g) il rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

4. Valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca di cui sia titolare la Provincia.

1. Nei casi in cui la Provincia affidi a Trentino Sviluppo il compito di amministrare i Diritti di proprietà intellettuale di cui la Provincia medesima sia titolare, Trentino Sviluppo vi provvede nel rispetto di quanto dispone l'articolo 25, comma 1, della Legge provinciale sulla ricerca nonché secondo quanto stabilito dai presenti Criteri, impiegando a tal proposito il Fondo brevetti.

2. Trentino Sviluppo può provvedere alle esigenze di valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale affidati in gestione dalla Provincia avvalendosi del supporto operativo di HIT, fermo restando il rispetto di tali Criteri e, ove applicabili, delle procedure amministrative in materia di appalto di servizi.

5. Valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca di titolarità delle Fondazioni.

1. Fatto salvo quanto disposto nei presenti Criteri, alle Fondazioni è garantita piena autonomia e, correlativamente, piena ed esclusiva responsabilità in merito alle scelte di gestione e valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale, dei quali le stesse siano titolari.

2. Le Fondazioni provvedono, ciascuna per quanto di ragione, alla valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale esclusivi mediante strutture interne specializzate ovvero mediante Trentino Sviluppo ovvero mediante soggetti professionali esterni, selezionati secondo le procedure amministrative in materia di appalto di servizi, assicurando che l'attività di valorizzazione non avvenga in contrasto con la *mission* e le finalità delle Fondazioni.

È fatta comunque salva la possibilità per le Fondazioni di provvedere alle esigenze di valorizzazione di cui sopra tramite HIT, fermo restando il rispetto delle procedure amministrative in materia di appalto di servizi, ove applicabili.

3. In caso di affidamento dei compiti di valorizzazione a Trentino Sviluppo, quest'ultima vi provvede direttamente impiegando a tal proposito il Fondo brevetti anche tramite il supporto operativo di HIT, fermo restando il rispetto di tali Criteri e, ove applicabili, delle procedure amministrative in materia di appalto di servizi.

4. Ai fini di cui ai punti precedenti, le Fondazioni si dotano di appositi regolamenti e/o procedure interne in tema di generazione, gestione e valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale.

5. Le Fondazioni informano la Provincia in merito alle attività di gestione e valorizzazione intraprese in relazione a Diritti di proprietà intellettuale delle attività finanziate con accordo di programma nel relativo rendiconto annuale.

6. Disposizioni speciali in tema di Ricerca collaborativa.

1. In caso di Ricerche collaborative condotte dalle Fondazioni, queste ultime concordano con gli altri contraenti nelle relative convenzioni in merito ad una disciplina in tema di titolarità, gestione e sfruttamento dei Risultati della ricerca ottenuti e dei relativi Diritti di proprietà intellettuale, nonché in tema di riservatezza e di accesso reciproco alle proprie conoscenze pregresse.

2. Le convenzioni di cui al punto precedente regolano, altresì, le modalità di tutela dei risultati nonché le modalità di godimento degli stessi, assicurando di preferenza i necessari poteri gestori alla parte che detiene la quota maggiore di titolarità sui risultati generati rispetto alle altre, in ragione del concreto apporto (finanziario, inventivo e/o di conoscenze pregresse) fornito. Ove le Fondazioni detengano tale quota maggiore nonché ove d'accordo con le altre parti in proposito, le modalità di tutela e valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale così conseguiti sono informate al rispetto dei presenti Criteri.

3. Nel caso di Ricerche collaborative che coinvolgono imprese, le relative convenzioni stipulate dalle Fondazioni tengono conto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato indiretti.

4. Le Fondazioni informano la Provincia in merito alle attività di gestione e valorizzazione intraprese in relazione a Diritti di proprietà intellettuale delle attività collaborative nel relativo rendiconto annuale.

7. Disposizioni speciali in tema di Ricerca commissionata.

1. Il regime di titolarità dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca commissionata da terzi, oggetto di negoziazione caso per caso anche alla luce del concreto apporto di conoscenze pregresse fornito dalle parti (e che in nessun caso le Fondazioni potranno compromettere a titolo definitivo), viene stabilito tra le Fondazioni ed i committenti nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato indiretti.

2. Nel processo di negoziazione dei contratti di Ricerca commissionata, le Fondazioni trattengono il diritto di utilizzare i risultati di tali attività per finalità di ricerca interna nonché per finalità di divulgazione scientifica e insegnamento, compatibilmente con le esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei risultati.

8. Disposizioni speciali in tema di attività di organismi di ricerca diversi dalle Fondazioni.

1. Fatto salvo il caso di specifiche e diverse regolamentazioni in merito, declinate comunque nel rispetto dei presenti Criteri, nel caso di attività svolte da organismi di ricerca diversi dalle Fondazioni e finanziate con accordo di programma / convenzioni, la titolarità dei relativi Risultati e Diritti di proprietà intellettuale spetta alla Provincia e all'ente finanziato, in misura proporzionale al contributo economico-finanziario dai medesimi sostenuto.

2. In determinate e particolari ipotesi, per esempio quando la ricerca sia condotta da un ente no-profit per finalità di interesse generale della collettività e/o di particolare interesse sociale, la Provincia può scegliere, con una valutazione caso per caso, di adottare un regime diverso di gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale che deve essere definito in via

convenzionale tenendo conto delle disposizioni e dei principi indicati nei presenti criteri.

9. Opzioni di valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale, modalità procedurali e selezione del contraente.

1. La valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della ricerca, tanto di titolarità della Provincia quanto di titolarità delle Fondazioni, può avvenire mediante:

- a) concessione di licenze (esclusive ovvero non esclusive);
- b) cessioni a titolo oneroso;
- c) conferimenti a capitale
- d) accordi di sviluppo ovvero co-sviluppo.

2. I processi di selezione del contraente in relazione alle opzioni di valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale citati al punto precedente, sono informati al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, nonché di quanto prevede l'articolo 19 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi economici") della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo".

3. Le Fondazioni procedono in via preventiva rispetto alla loro eventuale valorizzazione:

- a) ad una stima del valore dei Risultati della ricerca, da tenere costantemente aggiornata, che consideri le spese ed i costi sostenuti per il conseguimento e la manutenzione dei relativi Diritti di proprietà intellettuale;
- b) ad una analisi delle potenzialità di mercato dei Risultati della ricerca oggetto di Diritti di proprietà intellettuale.

4. La determinazione dei corrispettivi per la valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale viene effettuata nel rispetto del principio di libera concorrenza (*arm's length principle*), tenendo conto della stima di cui alla lett. a) del punto precedente nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stati indiretti. I corrispettivi non possono comunque essere stabiliti in misura inferiore al costo sostenuto per la tutela dei Diritti di proprietà intellettuale.

5. In esecuzione di quanto sopra richiamato, le Fondazioni – ciascuna per quanto di ragione – tengono costantemente aggiornato il proprio portafoglio dei Risultati della ricerca, approntando un sistema di pubblicità permanente, mediante apposita vetrina virtuale su cui inserire brevi descrizioni dei Risultati disponibili nonché mediante pubblicazione su base continuativa e permanente di apposito avviso pubblico finalizzato ad intercettare e sollecitare possibili manifestazioni di interesse da parte di terzi in merito a quanto di volta in volta presente nel relativo portafoglio.

6. Nel rispetto di quanto prevede l'articolo 19, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, le Fondazioni predeterminano nell'avviso pubblico permanente di cui al punto precedente i criteri e le modalità al cui rispetto si atterranno nella selezione del contraente che voglia accedere a tali Risultati, con particolare riferimento – ad esempio e senza pretesa di esaustività – alla esplicita indicazione di elementi la cui presenza pregiudichi in via negativa (contrarietà a norme di legge, statuto, indirizzi generali, valutazioni tecniche, ecc.) la stipulazione di un futuro contratto di valorizzazione ovvero la cui presenza sia necessaria in ragione delle caratteristiche tecniche dei Risultati da valorizzare.

7. Negli accordi di valorizzazione, le Fondazioni provvedono affinché il cessionario e/o licenziatario dei Diritti di proprietà intellettuale sopporti in tutto o in parte i costi relativi alla loro manutenzione, a far data dalla stipulazione dell'accordo di valorizzazione.

8. Nei casi in cui due o più soggetti manifestino interesse in merito ad un Risultato della ricerca ed ai relativi Diritti di proprietà intellettuale, le Fondazioni adottano un adeguato processo competitivo (*beauty contest*), attuato in regime di diritto privato, volto a comparare e valutare le offerte pervenute e – all’esito di tale valutazione comparativa, declinata nel rispetto del temperamento fra i principi di trasparenza, non discriminazione e tutela della riservatezza in merito ai Risultati della ricerca e alle trattative per la conclusione dei relativi accordi di valorizzazione – selezionare il migliore offerente nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di aiuti di Stato indiretti. La comparazione e valutazione delle offerte pervenute potrà essere condotta in collaborazione con Trentino Sviluppo e/o HIT, fermo restando in ogni caso il rispetto delle procedure amministrative in materia di appalto di servizi, ove applicabili.

9. A parità di condizioni, le Fondazioni preferiscono – ove presenti – opzioni di valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale da attuare mediante iniziative imprenditoriali aventi sede nel territorio provinciale ovvero mediante offerenti che offrano soluzioni di valorizzazione finalizzate alla promozione di iniziative economiche da realizzare sul territorio provinciale.

10. I medesimi impegni di cui sopra riferiti alle Fondazioni si intendono direttamente a carico di Trentino Sviluppo con riferimento ai Diritti di proprietà intellettuale affidati in gestione dalla Provincia.

10. Valorizzazione dei Diritti di proprietà intellettuale mediante iniziative spin-off.

1. Le Fondazioni, tramite i propri regolamenti, attuano un processo trasparente di supporto alla costituzione da parte del proprio personale d’imprese spin-off, valutando in maniera oculata tutti gli aspetti di interesse e rilievo anche ai fini del rispetto dei presenti Criteri (l’eventuale coinvolgimento delle Fondazioni in termini di partecipazione al capitale sociale nonché le condizioni di accesso ai Diritti di proprietà intellettuale, le modalità di coinvolgimento del personale, la bontà dell’operazione di spin-off sotto il profilo economico-finanziario e la sua rispondenza ai principi che regolano la propria *mission* istituzionale).

2. È fatta salva la possibilità per le Fondazioni di avvalersi di Trentino Sviluppo ovvero di HIT al fine di verificare la bontà delle iniziative spin-off e di ricevere supporto strategico, legale, economico-finanziario e di mercato in merito alla processazione di tali iniziative, fermo restando in ogni caso il rispetto delle procedure amministrative in materia di appalto di servizi, ove applicabili.

11. Premialità degli inventori.

Le Fondazioni, tramite i propri regolamenti, adottano approcci tesi ad incentivare la creazione e la valorizzazione di nuova conoscenza e tecnologia e conseguentemente di Diritti di proprietà intellettuale da parte del proprio personale, attraverso soluzioni premiali declinate nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, nonché secondo le *best practices* europee e internazionali in materia di premio inventivo.